

**Decreto esecutivo**  
**concernente la legge federale sulle prestazioni complementari**  
**all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per l'anno 2025**  
del 27 novembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);  
visto l'articolo 4 della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);  
visti gli articoli 3 e 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC),

**decreta:**

**Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani**

**Art. 1** La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.

**Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi**

**Art. 2** La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 100 franchi.

**Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi**

**Art. 3** Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a:

- a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;
- b) 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

**Art. 4** L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a:

- a) 5'874.00 franchi per gli adulti;
- b) 4'386.00 franchi per i giovani adulti;
- c) 1'404.00 franchi per i minorenni.

**Letti elettrici**

**Art. 5** <sup>1</sup>I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.

<sup>2</sup>L'importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.

<sup>3</sup>In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa:

- a) 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell'assicurato;
- b) 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell'assicurato al centro.

**Cure dentarie**

**Art. 6** <sup>1</sup>Le note d'onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:

- a) la nota d'onorario non è ancora stata saldata dall'assicurato;
- b) è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito);
- c) l'importo della nota d'onorario è di almeno 500 franchi.

<sup>2</sup>Le note d'onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.

**Entrata in vigore e durata di validità**

**Art. 7** Ottenuta l'approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2025.

**851.220**

Pubblicato nel BU **2025**, 51.